



Atleta: P.V.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla G.S. Pescara Volley.

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)
Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)
Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)
Avv. Carlo Maione (Componente)
Avv. Giuseppina Morgante (Componente)
Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 30.11 per la discussione di merito, alla presenza dell'atleta V.P. assistita dall'Avv. Fabio Di Carlo nonché del Sodalizio nella persona del Sig. Piazza Claudio con delega del Presidente Sig.ra Miria Orioli.

PREMESSO

Con lettera di costituzione in mora inviata in data 3.10.2023 al Gruppo Sportivo Pescara Volley, l'Atleta V.P. ha chiesto lo scioglimento del vincolo per giusta causa, lamentando un disinteresse del Sodalizio nei suoi confronti che inevitabilmente ha fatto venir meno il rapporto di fiducia tra le parti e non più perseguibile la collaborazione.

Disinteresse che è stato contestato dalla Società che si è fermamente opposto alla richiesta di svincolo.

Conseguentemente, V.P. ha presentato, a mezzo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, istanza per lo scioglimento del vincolo dall'affiliata, chiedendo all'intestata Commissione l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.ma Commissione adita, in accoglimento di quanto sopra dedotto: - in via principale, nel merito accertare e dichiarare la condotta di grave disinteresse e ostruzionismo da parte della Associazione Sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Pescara Volley.....nei confronti della sua tesserata ...e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo in essere, senza corresponsione di alcun indennizzo. Con conseguente statuizione, anche in ordine alle somme versate per l'instaurazione del presente procedimento."*

A fondamento dell'istanza di scioglimento del vincolo, l'Atleta ha dedotto che:

- è tesserata da sette anni ed ha sempre sostenuto la retta annuale di € 550,00;
- la Società *"nelle ultime stagioni agonistiche ...non ha partecipato a nessun campionato di categoria ma solo al torneo denominato Coppa Abruzzo"*;

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



- il sodalizio di appartenenza ha mostrato un evidente disinteresse nei confronti dell'Atleta che si è acuito dopo il grave incidente subito dalla medesima in data 30.3.2022 essendosi mostrato il Volley Pescara assente sia nel rimborso dei costi sia nell'insistenza di fare rientrare in campo V.P., prima di accertarsi della sua completa guarigione;

- la Società si è disinteressata del rinnovo del certificato medico agonistico che è stato eseguito a spese dei genitori della ragazza;

- *"la minore ...è stata, di fatto, esclusa dalle partite, senza essere più utilizzata, venendo messa ai margini anche durante le sedute di allenamento senza spiegazione alcuna";*

- nel marzo 2023 la Società ha sollecitato i genitori a far eseguire la visita medico oculistica alla figlia, avendo evidenziato dei problemi del campo visivo durante le gare eseguita poi a spese dei genitori, dalla quale è emerso *"nessun problema visivo per la pratica sportiva"*;

- l'aver vietato la Società, nel giugno 2022, alla nonna e alla zia dell'Atleta di *"vedere un allenamento"*;

- l'insistenza del Pescara Volley ad interfacciarsi solo con l'Atleta e non con i genitori, sebbene la figlia sia minore di età;

Tutto questo ha inevitabilmente, deteriorato i rapporti tra Atleta e Società, oggi irrecuperabili tanto che V.P. ha deciso, sebbene convocata, di non partecipare agli allenamenti e richiedere lo svincolo per giusta causa.

Si è costituita la A.S.D. Gruppo Sportivo Pescara Volley a mezzo del Presidente Miria Orioli, contestando punto per punto le avverse deduzioni opponendosi fermamente alla richiesta di svincolo avanzata dalla Atleta stante l'assenza dei requisiti previsti per la giusta causa.

A fondamento delle proprie controdeduzioni la Società, contestando punto per punto le avverse affermazioni, ha asserito che:

- la giocatrice è stata tesserata nel 2015;

- l'Atleta ha disputato nella stagione agonistica 2019/2020 il campionato Under 13, successivamente all'interruzione per COVID nella stagione 2020/2021 l'Under 13F classificandosi al secondo posto alla finale regionale, nella stagione 2021/2022 il campionato Under 14F fase coppa, nella stagione 2022/2023 l'Under 16F, fase coppa, scesa in campo in tutte le 10 gare;

- V.P. ha versato per la stagione 2022/2023 euro 450,00 e non 550,00 annui;

- la tesserata a seguito dell'infortunio al ginocchio dell'aprile 2022, è stata seguita dalla Società che le ha messo a disposizione la fisiokinesiterapista presso l'impianto sociale

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



per la riabilitazione, riprendendo gli allenamenti a fine ottobre 2022, quando è stata considerata pronta, anche dai genitori, per parteciparvi;

- l'Atleta il 27 aprile 2023 ha sostenuto un allenamento individuale con l'allenatore Claudio Piazza, sebbene questa pratica non sia usuale ma solo per motivare la ragazza dopo l'incidente avuto;
- V.P. ha effettuato il 4 maggio 2023 una visita optometrica dal dott. Rinaldo Spinozzi;
- il 9 maggio 2023 il padre dell'Atleta ha rinnovato l'iscrizione al centro Volley e al corso di pilates, confermando la stima per la Società;
- l'Atleta è stata invitata alla cena sociale di fine anno agonistico, la cui partecipazione veniva confermata dalla minore e, successivamente, convocata per gli allenamenti,
- il 6 settembre 2023 la ASD Fuoriclasse Montesilvano inviava al Sodalizio di appartenenza una mail contenente la richiesta di trasferimento definitivo dell'Atleta alla quale il Sodalizio avendo interesse a mantenere la ragazza, rispondeva negativamente.

Le affermazioni sono state confermate dai documenti in atti.

Tutto ciò a dimostrazione che il Pescara Volley ha sempre avuto interesse per la sana crescita dell'Atleta mostrandole con i fatti cura e affetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Dalla lettura degli scritti difensivi di parte ricorrente e delle dichiarazioni rese in udienza dalla resistente, questa Commissione, ritiene infatti che non ricorrano, quanto alle fattispecie in esame, gli estremi di cui all'art. 35 del R.A.T. (Regolamento Affiliazione e Tesseramento).

Più in particolare valga quanto segue.

A) La doglianza avanzata dalla ricorrente in merito al presunto disinteresse da parte del Sodalizio appare infondata poiché il sodalizio ha sempre inteso avvalersi dell'apporto dell'atleta V.P. e, comunque, non ha mai posto in essere condotte rivelatrici di un sentimento di poca cura per le sorti della giocatrice.

B) Sulla grave incompatibilità dei rapporti.

La ricorrente adduce come ulteriore motivo di ricorso una presunta grave incompatibilità dei rapporti causata sia dal disinteresse manifestato dal sodalizio circa l'idoneità sportiva sia dal perpetrarsi di una serie di comportamenti posti in essere dall'allenatore e dalla società nei suoi confronti.

In ordine al primo aspetto codesta Commissione non ritiene che la società abbia tenuto un comportamento manchevole nei confronti dell'atleta in merito alla sua idoneità fisica a praticare l'attività sportiva considerato che il Sodalizio ha regolarmente tesserato

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



l'atleta nel mese di agosto 2022. Dai documenti esaminati dalla scrivente Commissione, il certificato medico risultava essere ancora "valido" sino al 14.8.2022, e quindi ancora valido al momento del tesseramento dell'atleta per la stagione 2022/2023.

Con riferimento, invece, alle condotte lamentate dalla ricorrente e sempre negate dal sodalizio e dallo stesso Allenatore, questa Commissione ritiene che alcuna prova in merito sia stata raggiunta. Le dichiarazioni allegate al ricorso introduttivo e riguardanti tale punto non hanno alcun valore probatorio e comunque gli episodi denunciati appaiono, semmai, rivelatori di un atteggiamento severo da parte del Sodalizio e dei quadri tecnici ma non tali da pregiudicare il proseguo dell'attività sportiva da parte dell'atleta V.P..

Pertanto, nel caso di specie, non si ritiene alcuna pacifica circostanza che, ad avviso di codesta Commissione renda intollerabile la prosecuzione dell'attività pallavolistica dell'atleta nelle fila della resistente non potendosi all'uopo valutare come tali le circostanze di fatto addotte nel ricorso introduttivo.

P.Q.M.

respinge il ricorso proposto da V.P., anche per il tramite dei genitori esercenti sulla minore la responsabilità genitoriale e dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta e la restituzione di quella corrisposta dal Sodalizio.

Affissione albo del 15 dicembre 2023

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini

FIPAV
Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it